

OGGETTO : P.R.P.C. / P.A.C. relativo alla zona omogenea G2b – Comparto B - campeggio in localita' Runch di Collina
Verifica di assoggettabilità a V.A.S. Valutazione Ambientale Strategica.
D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres., art. 17 e D. Lgs. 03 aprile 2006, n. 152, art. 6, nonché loro successive modifiche ed integrazioni.

Il sottoscritto Marino Pavoni, Pianificatore, iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Udine con il n. 1334, estensore – su incarico della proprietà – Sigg. Del Regno Armando e Massimilinao – del comparto B della zona omogenea G2b – Campeggio in località Runch di Collina in Comune di Forni Avoltri.

Premesso che il Comune di Forni Avoltri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 20.04.2009 e che il P.R.P.C. relativo alla zona omogenea G2b – Comparto B - campeggio in localita' Runch di Collina è stato approvato con delibera del C.C. n. 19 del 23.08.2006.

Dato atto che la variante n. 01 al PRPC/PAC zona omogenea G2b – Comparto B - campeggio in località Runch di Collina in comune di Forni Avoltri è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione – norme di attuazione
- Tav. 1 - Planimetria catastale
- Tav. 2 - Estratto Piano Regolatore Generale Comunale
- Tav. 6 - Piano delle aree
- Tav. 7 - Piano dell sistemazioni
- Tav. 8 - Reti tecnologiche.

Considerato che la variante la variante n. 01 al PRPC/PAC zona omogenea G2b – Comparto B - campeggio in località Runch di Collina ha ad oggetto:

- L'estensione delle previsioni del PAC all'intera proprietà dei proponenti come individuata nella zonizzazione del PRGC.
- Le modifiche alle aree prospicienti la strada vicinale di Runch che viene ricalibrata nella posizione attuale.
- L'Inserimento dell'area a parcheggio.
- L'Inserimento dell'area a verde attrezzato nell'area boscata interna al campeggio..

- L'estensione a tutte le piazzole della rete di scarico e idrica che possono essere servite con colonnine multifunzione.
- La previsione dell'insediamento nelle piazzole di case mobili, oltre a roulotte e caravan

Vista la Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 63 "Norme finali e transitorie", nonché sue successive modifiche ed integrazioni.

Visto il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17 "Varianti non sostanziale agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge" e preso atto che il comma 13 del suddetto art. 17, recita "Il Comune valuta la presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di VAS".

Richiamato il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 "Oggetto della disciplina" e l'art. 12 "Verifica di assoggettabilità".

Richiamata la L.R. 06.05.2005, n. 11 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione F.V.G. derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea in attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78 CE come modificata dall'art. 34 della L.R. 20.07.2008, n. 13 che prevede:

- all'art. 3: "Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato sistema di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

Considerata la tipologia della variante n. 01 al PRPC/PAC zona omogenea G2b – Comparto B - campeggio in localita' Runch di Collina che "interessa piccole aree di interesse locale e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti" ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 è necessaria una verifica preventiva propedeutica a verificare se l'iniziativa debba o meno essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Preso atto che rispetto ai contenuti dettati dall'allegato I al citato D.Lgs. n. 152/2006, la variante n. 01 al PRPC/PAC zona omogenea G2b – Comparto B - campeggio in localita' Runch di Collina :

Punto 1. Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi :

- Quadro di riferimento per progetti ed altre attività :
La variante 01 al PRPC/PAC costituisce un quadro di riferimento per i progetti edilizi degli interventi previsti dalla stessa .
- Influenza su altri piani o programmi :
Sia la scala di intervento che la portata delle modifiche alla zonizzazione introdotte dalla Variante 01 al PRPC/PAC non incide significativamente su altri piani e programmi quali il piano delle opere pubbliche, ecc.
- Incidenza rispetto allo sviluppo sostenibile :
Le logiche di intervento definite dalla Variante n. 01 al PRPC/PAC e riguardanti la tipologia degli interventi previsti (possibilità di installare case mobili oltre a roulotte-caravan) e realizzazione reti tecnologiche interrate sono state definite in base a parametri di matrice prettamente urbanistica.
- Determinazione di problemi ambientali :
Le problematiche ambientali generate dalla Variante n. 01 al PRPC/PAC sono notevolmente circoscritte. Relativamente alle variazioni proposte rispetto al PRPC vigente:
*L'estensione delle previsioni del PRPC/PAC all'intera proprietà dei proponenti come individuata nella zonizzazione del PRGC: la Variante n. 01 recepisce la previsione del PRGC vigente facendo coincidere le previsioni del PRPC/PAC con il confine di proprietà (la zona omogenea del PRGC vigente all'atto dell'adozione del PRPC/PAC prevedeva il limite sud definito da una linea retta senza alcun riferimento ai mappali).
modifiche alle aree prospicienti la strada vicinale di Runch che viene ricalibrata nella posizione attuale: la variante n. 01 riporta il tracciato delle strade vicinali di Runch così come risultante dal rilievo strumentale e dal frazionamento catastale.
Inserimento dell'area a parcheggio; si prevede la destinazione ad area di sosta con pavimentazione non impermeabilizzata in ghiaio di un'area prospiciente la strada vicinale di Runch e situata al limite orientale del*

camping.

Estensione dell'area gioco: Si prevede un ampliamento dell'area destinata ai giochi comprendendo l'area attualmente destinata a 3 piazzole.

L'Inserimento dell'area a verde attrezzato. Si prevede una destinazione a verde attrezzato di parte del pendio boscato sopra l'area di parcheggio al fine di consentire l'inserimento di minime attrezzature per il gioco e le attività ludiche all'aria aperta degli ospiti del campeggio.

Estensione a tutte le piazzole della rete di scarico e idrica che possono essere servite con colonnine multifunzione con collegamento alle reti idrica e fognaria principale del campeggio

Dal punto di vista ecosistemico si tratta della trasformazione della destinazione di piccole aree per le quali era previsto un'utilizzo edificatorio, ovvero di riconoscimento di destinazioni in atto che vengono confermate. la scala degli interventi trasformativi è tale da non creare significativi problematiche ambientali.

- Rilevanza rispetto all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente :
Come evidenziato ai punti precedenti per la dimensione degli interventi trasformativi introdotti la Variante n. 01 al PRPC/PAC la stessa non ha alcuna rilevanza relativamente all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente,

Punto 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi :

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Relativamente alle componenti ambientali, gli effetti antropici de/PAC gli interventi di urbanizzazione previsti dalla Variante n. 01 al PRPC sono i seguenti:

- *aria:* gli interventi oggetto della variante n. 01 al PRPC non generano ulteriori emissioni in atmosfera; le azioni indotte sul traffico e la qualità dell'aria sono da ritenersi irrilevanti;
- *acqua e sottosuolo:* gli effetti su tale bersaglio non sono significativi: le trasformazioni riguardano aree già urbanizzate, l'approvvigionamento idrico avverrà dalla rete di acquedotto esistente; lo smaltimento delle acque reflue avverrà tramite la rete fognaria esistente con convogliamento all'impianto di trattamento centralizzato;
- *suolo:* gli interventi trasformativi previsti dalla variante n. 01 al PRPC/PAC non comportano la perdita di suolo agrario.

- fattori climatici: gli interventi previsti non hanno effetti significativi sul clima né gli stessi possono essere significativamente influenzati dal clima;
- flora e fauna: la variante n. 01 al PRPC/PAC non danneggia specie animali o vegetali naturalisticamente rilevanti in quanto riguardano aree ai margini dell'insediamento esistente, già antropizzate che non presentano habitat naturali per specie animali o vegetali;
- biodiversità: la Variante n. 01 al PRGC/PAC non causa riduzione della biodiversità;
- paesaggio: gli interventi previsti dalla Variante n. 01 al PRPC non generano impatti significativi sul paesaggio in quanto le nuove aree si integrano con l'insediamento esistente.
- patrimonio culturale, architettonico, archeologico: La Variante n. 01 al PRPC/PAC non riguarda interventi su beni di rilevanza culturale, architettonica e archeologica; non si evidenziano situazioni puntuali di presenza di beni culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004.
- salute umana: nessun rischio per la salute umana.
- popolazione: nessuna incidenza sulla popolazione

Pertanto si presuppone che la variante n. 01 al PRPC/PAC del Comune di Forni Avoltri:

- comporti impatti sul sistema ambientale di lievissima entità;
 - la durata degli impatti sul sistema ambientale si protrarrà per tutto il periodo entro il quale verranno realizzate e mantenute le opere ammesse dalla variante n. 01 al PRPC/PAC;
 - la frequenza sarà costante nell'arco temporale di esercizio delle opere;
 - la reversibilità degli effetti sull'ambiente avrà luogo qualora le opere oggetto di intervento verranno rimosse o demolite e in questa fase non è ipotizzabile il tempo entro il quale tale evento può avverarsi;
- Carattere cumulativo degli impatti.
Si rinvia alle considerazioni esposte al punto precedente;
 - Natura transfrontaliera degli impatti.
Non si ravvisano effetti transfrontalieri degli impatti;
 - Rischi per la salute umana e per gli ambienti.
Le attività previste dalla variante n. 01 al PRPC non presentano in linea generale rischi per la salute umana; gli unici rischi ipotizzabili possono essere quelli derivanti nella fase di costruzione (rischi del cantiere) o nella fase di esercizio (rischi domestici, rischi della manutenzione), la cui gestione è però demandata all'applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
 - Entità ed estensione nello spazio degli impatti.
La Variante n. 01 al PRPC esplicherà le proprie ricadute spaziali nel ristretto ambito di intervento.

- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa :
 - *delle speciali caratteristiche naturali e del patrimonio culturale:* come già evidenziato in precedenza le previsioni della variante n. 01 al PRP/PAC C non introducono elementi tali da determinare un impatto negativo alle caratteristiche naturali dei siti; le aree non sono interessate da patrimonio culturale.
 - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo:* le previsioni della variante n. 01 al PRPC non determinano interferenze nei livelli di qualità ambientale o il superamento dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.
 - *impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:* la variante n. 01 al PRPC interessa un ambito interno al Sito di Importanza Comunitaria - IT3320001 Gruppo del Monte Coglians e Zona di Protezione Speciale IT3321001 Alpi Carniche. Sulla valutazione di incidenza del PRPC di iniziativa privata della zona omogenea G2.5B "Campeggio Runchs" di Collina nel Comune di Forni Avoltri riguardante il SIC IT3320001 Gruppo del Monte Coglians - prendendo atto che gli interventi previsti riguardano aree antropizzate e prive di valori naturali già prima dell'individuazione del SIC e pertanto non sono prevedibili incidenze significative sulle specie e gli habitat tutelati - si è espressa favorevolmente la Direzione Centrale dell'Ambiente e Lavori Pubblici con decreto n. ALP.11 – 651 – SIC 333 del 07.04. 2006 con la sola prescrizione "l'impiego di mezzi d'opera per la realizzazione di movimenti terra e delle infrastrutture dovrà essere limitato ai mesi di settembre, ottobre e novembre"; viste inoltre le misure di conservazione del SIC IT3320001 Gruppo del Monte Coglians approvate con DGR n. 2494 del 15.12.2011

Per quanto sin qui esposto il sottoscritto

ESPRIME IL PARERE

che la variante n. 01 al PRPC/PAC zona omogenea G2b – Comparto B - campeggio in località Runch di Collina non determina effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di VAS e non comporta incidenze significative sugli elementi ecosistemici del SIC IT3320001 Gruppo del Monte Coglians.

Il presente parere viene redatto ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nel dettaglio in premessa al fine di consentire all'autorità competente – Giunta Comunale – di effettuare le valutazioni di competenza.-

Forni di Sopra 27 marzo 2015

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori di beni
provincia di Udine
Marino Pavoni – Urbanista
pavoni marino
albo sez. AA - numero 1334
pianificatore